



REGIONE PUGLIA
Assessorato Sviluppo Economico
e Innovazione Tecnologica
Settore Artigianato, p.m.i. e Internazionalizzazione

COMMISSIONE REGIONALE ARTIGIANATO

Deliberazione n. 88 del 08.10.2008

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - [redacted] Legale rappresentante [redacted]
[redacted] con sede in Foggia, elettivamente domiciliato presso avv. [redacted] alla [redacted]
[redacted] (Studio Legale [redacted]).

L'anno 2008 addì otto del mese di ottobre, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto		X
Falagario Giuseppe - Direzione Ufficio Reg. Lavoro		
Ignone Antonio - Esperto	X	
Leone Cosimo - OO.SS.	X	
Maielli Carlo - Direzione Ufficio Reg. INAIL	X	
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Visto il D.Lgs. 6/2003;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Foggia;
- Vista la relazione istruttoria

Premesso che:

- In data 27.10.2007, il Sig. [REDACTED], legale rappresentante della [REDACTED] con n. iscrizione A.I.A. [REDACTED], con sede in Foggia, presentava istanza all'Albo Imprese Artigiane, con la quale si denunciava modifica alla compagine sociale della cooperativa;
- In data 24.4.2008, la CPA deliberava di non accogliere l'istanza predetta in quanto *"la trasformazione della natura giuridica della cooperativa in cooperativa p. azioni, faceva venir meno i requisiti di impresa artigiana, e di procedere alla cancellazione d'ufficio della predetta cooperativa, dall'Albo Imprese Artigiane a far data dal 28.12.2004"*, previa procedura instaurata ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 6/2005; Con nota n. 2016 del 2.5.2008, veniva notificata tale decisione, accusata in ricezione in data 17.5.2008;
- In data 15.7.2008, il Sig. [REDACTED] nella sua qualità di rappresentante legale della società coop. p.a., proponeva ricorso a questa Commissione, assumendo il travisamento da parte della CPA, della natura giuridica della società cooperativa per azioni, paragonandola alla società per azione, esclusa dalla previsione dell'art. 3, dalla legge 443/85;

Ritenuto che:

- L'art. 3 comma 2, della L. 443/85 così recita: *"È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale"*;
- In riferimento all'iscrivibilità della società cooperativa in senso lato, all'Albo delle Imprese Artigiane si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 401/2000, con la quale stabiliva che il comma sopra riportato, doveva essere interpretato nel senso che, tutte le cooperative, in possesso dei requisiti previsti dalla L. 443/85, possono usufruire della qualifica di impresa artigiana, allo scopo di ottenere il trattamento previdenziale riservato a quest'ultimo, data che l'esclusione operata dalla norma, delle società per azioni e società in accomandita p.a., deve intendersi limitata alle società capitalistiche che perseguono scopo di lucro. Nelle società cooperative infatti, viene in rilievo la qualità delle persone che partecipano alla compagine sociale, nonché l'elemento della funzione prevalente del lavoro, anche manuale nel processo produttivo;
- L'art. 2511 c.c. modificato dal D.Lgs n. 6/03 recita: *"Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico"*.
- L'art. 2519 c.c. così recita: *"Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni. L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro"*. Con l'articolo così formulato, viene in rilievo una doppia disciplina applicabile, in quanto compatibile, a seconda del numero dei socie cooperatori che la compongono;

Considerato inoltre che:

- Lo scopo mutualistico consiste nel fornire ai soci, beni o servizio o occasioni di lavoro, in termini più vantaggiosi rispetto alle offerte del mercato. Il D.Lgs n. 6 del 17.1.2003 in questione, pone l'accento sulla mutualità di questa particolare società senza scopo di



lucro, adeguandola ai tempi, apportando sostanziali novità alla struttura della società cooperativa, la cui ratio si sostanzia in una maggiore possibilità di acquisizione di capitale di rischio per dotare la stessa di capacità patrimoniale autonoma, considerato che le imprese organizzate in forma di cooperativa soffrono in maniera evidente la carenza di adeguato ammontare di capitale sociale, facilitando il perseguimento dello sviluppo imprenditoriale senza stravolgerne lo scopo primario, così come è riportato nell'art. 2512 cc.;

- la denominazione di cooperativa, pertanto, è spendibile solo se ha scopo mutualistico (art. 5215cc) prevalente (per i quali devono ricorrere i presupposti richiesti dalla normativa). Le cooperative devono necessariamente nel proprio Statuto, specificare i requisiti e gli interessi dei soci, operando una sorta di identificazione del ceto lavorativo, collegandolo quindi alla categoria produttiva. Lo specifico riferimento ai criteri per conseguimento dello scopo mutualistico che va fatto nella relazione di accompagnamento al bilancio, rende l'idea della restrizione che viene posta alla disciplina novellata, poiché il travalica mento dei criteri, fa venir meno la natura giuridica di cooperativa ed il conseguente scopo no profit e di mutualità;
- Inoltre, fermo restando il principio del voto capitario, (un voto a testa), il capitale può essere ripartito in quote o azioni, nel primo caso la loro proprietà risulta da libro dei soci, nel caso di azioni, vengono rilasciati veri e propri documenti di titoli rappresentativi, che non hanno valore di titoli di credito, ma rappresentano l'entità delle somme versate dal socio alla cooperativa. Gli utili vanno ripartiti in misura non superiore all'interesse dei buoni fruttiferi postali, ed in caso di scioglimento, il patrimonio, dedotto capitale e quanto maturato di competenza dei soci, dovrà essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. E' quindi chiara la netta differenza fra una Società per Azioni a scopo lucrativo, con una disciplina specifica per quanto riguarda il possesso di azioni, con tutti i diritti ed obblighi che da queste discendono, e la Società Cooperativa per Azioni, che per quanto rappresentative delle somme versate dal socio cooperatore, non rendono lo stesso più rappresentativo in seno alla Cooperativa stessa, rispetto ad altro socio.
- Lo scopo mutualistico prevalente, è riscontrabile, per la società cooperativa ricorrente, dalla iscrizione All'Albo Società Cooperative - Sez. Cooperative a Mutualità Prevalente di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 c.c.
- La CPA di Foggia ha motivato la cancellazione d'ufficio in quanto *"la trasformazione della natura giuridica della cooperativa in cooperativa p. azioni, faceva venir meno i requisiti di impresa artigiana"* e quindi si presuppone impregiudicato il fatto che *"la maggioranza dei soci della cooperativa svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale"*, così come recita l'art. 3 comma 2, della L. 443/85;

P.Q.M.

A maggioranza di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di accogliere il ricorso prodotto dalla [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante [REDACTED], domiciliato in Foggia c/o Studio legale avv. [REDACTED].

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. tre facciate.

Il Segretario
(Dott.ssa Grazia Mastrorilli)

Il Presidente
(Dott. Francesco Severo)